

Delibera n° 331

Estratto del processo verbale della seduta del
4 marzo 2016

oggetto:

POR FESR 2014-2020 DEL FRIULI VENEZIA GIULIA – INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE: PIANO FINANZIARIO ANALITICO E RIPARTO DELLE RISORSE DEL PIANO AGGIUNTIVO REGIONALE DI CUI ALL'ART 19 LR 21/2007.

Debora SERRACCHIANI	<i>Presidente</i>	<i>presente</i>
Sergio BOLZONELLO	<i>Vice Presidente</i>	<i>assente</i>
Loredana PANARITI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Paolo PANONTIN	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Francesco PERONI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Mariagrazia SANTORO	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Cristiano SHAURLI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Maria Sandra TELESCA	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Gianni TORRENTI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Sara VITO	<i>Assessore</i>	<i>assente</i>

Daniele BERTUZZI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006;

Visto il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;

Visto l'Accordo di partenariato 2014-2020 con l'Italia CCI 2014IT16M8PA001 adottato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea 30 ottobre 2014 Ares(2014) n. 3601562 che stabilisce le modalità adottate dall'Italia per provvedere all'allineamento con la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché il mandato specifico di ciascun Fondo SIE secondo gli obiettivi basati sul Trattato dell'Unione Europea, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, le modalità per provvedere a un'attuazione efficace dei Fondi SIE, le disposizioni relative al principio di partenariato e che contiene la sintesi degli approcci integrati allo sviluppo territoriale sulla base dei contenuti dei programmi e le modalità per provvedere a un'attuazione efficiente dei Fondi SIE;

Visto l'articolo 1, comma 240, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014) il quale prevede che "alla copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica relativa agli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2014/2020, a valere sulle risorse dei fondi strutturali, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), a titolarità delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, concorre il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, nella misura massima del 70 per cento degli importi previsti nei piani finanziari dei singoli programmi. La restante quota del 30 per cento è a carico dei bilanci delle regioni e delle province autonome, nonché degli eventuali altri organismi pubblici partecipanti ai programmi";

Considerato che, in attuazione del sopra richiamato articolo 1, comma 240, della legge n. 147/2013 e in conformità all'Accordo di Partenariato, la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) 18 gennaio 2015 n. 10 avente ad oggetto "Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi di cui all'art.1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell'Accordo di Partenariato 2014-20" prevede i criteri di cofinanziamento pubblico nazionale per i programmi operativi regionali e nello specifico, nell'ambito dei Programmi FESR per la categoria di Regioni più sviluppate, cui appartiene anche la Regione Friuli Venezia Giulia, determina una ripartizione del cofinanziamento nazionale tra Stato e Regione corrispondente al 70% di quota statale e al 30% di quella regionale, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e/o degli altri Enti pubblici partecipanti ai programmi;

Vista la decisione della Commissione Europea C(2015) 4814 del 14 luglio 2015 che approva in via definitiva il POR FESR della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2014-2020;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1575 del 6 agosto 2015 con cui si prende atto della predetta Decisione della Commissione Europea;

Vista la legge regionale 5 giugno 2015 n. 14, recante "Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020 cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale";

Visto il Regolamento che disciplina le modalità di gestione e di attuazione del POR FESR 2014-2020, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 136/Pres del 1 luglio 2015, in applicazione a quanto previsto dall'articolo 3 della Legge Regionale 5 giugno 2015 n. 14;

Visto, in particolare, l'articolo 7 comma 2 del succitato Regolamento di attuazione, che prevede che la Giunta Regionale su proposta dell'Assessore competente approvi e modifichi il piano finanziario analitico del Programma e del Piano di Azione Coesione, declinato per Strutture regionali attuatrici e per Organismi intermedi;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n.1954 del 9 ottobre 2015, ed in particolare l'allegato 2, che approva il piano finanziario analitico del Programma, declinato per Attività, Strutture regionali attuatrici e Organismi intermedi;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2666 del 29 dicembre 2015, che modifica l'articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale e la declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali, a far data dal 1 febbraio 2016;

Atteso che la citata DGR n. 1954/2015 demandava a successiva deliberazione l'individuazione delle Strutture regionali attuatrici per le Attività 1.2.a e 1.3.a;

Considerato che i bandi relativi alle Attività 1.2.a "Innovazione e industrializzazione dei risultati della ricerca" e 1.3.a "Attività di R&S realizzate attraverso la cooperazione tra soggetti economici e tra soggetti economici e strutture scientifiche" devono essere attuati da un'unica Struttura regionale attrice per una gestione unitaria e maggiormente efficace dal punto di vista amministrativo, pur avendo natura intersettoriale, nella logica delle aree di specializzazione e delle filiere e in continuità con i precedenti regolamenti R&S Elettrodomestico e Sistema casa;

Vista la comunicazione del Direttore centrale delle Attività produttive, turismo e cooperazione prot. n. 8039/PROD/SGFC del 25 febbraio 2016, che individua il Servizio industria e artigianato quale struttura regionale attrice unica per le Attività 1.2.a e 1.3.a;

Ritenuto comunque opportuno che il Servizio industria e artigianato sia supportato dal Servizio commercio e cooperazione per le attività di istruttoria e di controllo sulle operazioni di competenza settoriale;

Visto che con la medesima comunicazione si individua il Servizio per l'accesso al credito delle imprese quale struttura regionale attrice dell'Attività 1.4.a "Creazione e consolidamento start up innovative e iniziative di spin off della ricerca" in luogo del Servizio industria e artigianato;

Vista la nota del Vice direttore centrale preposto all'Area Agenzia regionale per il lavoro prot. n. 11016 del 18 febbraio 2016 che individua il Servizio politiche del lavoro della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università quale struttura regionale attrice dell'Attività 2.1.a;

Ritenuto pertanto di modificare il piano finanziario analitico del Programma aggiornandolo per la parte relativa all'individuazione delle strutture regionali attuatrici sia in coerenza con il nuovo assetto organizzativo regionale sia recependo l'individuazione delle Strutture regionali attuatrici competenti per le Attività 1.2.a, 1.3.a, 1.4.a e 2.1.a, come da allegato 1;

Considerato che il piano finanziario del Programma Operativo FESR 2014-2020, di cui alla DGR n. 1954/2015, in conformità alla Decisione di approvazione del Programma stesso, individua per ogni Asse la quota di risorse destinate alla riserva di efficacia, di cui all'art 20 del Regolamento (UE) 1303/2013, per un totale complessivo di 13.846.752 Euro, pari al 6% della dotazione finanziaria;

Considerato, inoltre, che la citata DGR 1954/2015 stabilisce che dette risorse siano utilizzabili solo dopo la verifica positiva dell'efficacia dell'attuazione del Programma, da operarsi nel 2019, ai sensi degli artt. 21 e 22 del Regolamento (UE) 1303/2013;

Ritenuto necessario indicare nel piano finanziario del POR FESR 2014-2020 la ripartizione delle risorse relative alla riserva di efficacia per ciascuna Attività, fermo restando l'ammontare totale della riserva di efficacia assegnata per Asse;

Considerato di dover applicare il criterio di ripartizione proporzionale della riserva di efficacia tra le Attività all'interno dell'Asse, laddove questo non sia inefficace rispetto ai principi della buona gestione finanziaria e dell'economicità del procedimento amministrativo,;

Ritenuto necessario dare evidenza all'ammontare delle risorse per ogni Attività/Direzione Centrale/Servizio attuatore/Organismo Intermedio al netto della riserva di efficacia - calcolate come differenza tra le risorse complessive assegnate e la quota relativa alla riserva di efficacia stessa - in modo da dare evidenza dell'ammontare delle risorse corrispondenti alle disponibilità che possono essere attivate tramite procedure di attivazione (bandi/inviti) prima della verifica dell'efficacia dell'attuazione del 2019, come da allegato 1;

Ritenuto, inoltre, necessario evidenziare nel piano finanziario POR la ripartizione delle risorse pubbliche totali al lordo e al netto della riserva di efficacia nelle tre quote di partecipazione - comunitaria, statale e regionale - calcolate ai tassi rispettivamente del 50%, 35% e 15%, come da allegati 2 e 3;

Vista la Legge Regionale 21/2007 che all'articolo 19 comma 4 prevede che annualmente la Giunta regionale determini la quota di risorse da destinare ad un parco progetti ammissibile a finanziamento comunitario;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1895 del 1 ottobre 2015, che approva in via definitiva le quote di ripartizione per il 2015 dei Fondi per interventi a finanziamento comunitario, di cui alla Legge Regionale 21/2007 art.19, assegnando 4 Milioni di euro al POR FESR 2014-2020 per la costituzione di un parco-progetti ammissibile a finanziamento comunitario (risorse PAR);

Ritenuto opportuno, come regola generale, destinare il PAR a favore delle Attività che, da cronoprogramma delle procedure di attivazione, si intendono avviare nel 2016 utilizzando l'intera dotazione finanziaria a disposizione;

Ritenuto opportuno, inoltre, ripartire le risorse del PAR anche per coprire la quota di riserva non utilizzabile fino alla verifica dell'efficacia dell'attuazione, al fine di costituire un parco progetti che possa agevolare il conseguimento dei target di efficacia previsti per ogni Asse;

Considerata, inoltre, l'esigenza di limitare la costituzione di progetti cofinanziati da una duplice fonte di finanziamento, POR e PAR, nel rispetto del principio di economicità e semplificazione dell'azione amministrativa;

Dato atto che l'Attività 3.1.b "Hub ospedalieri" prevede che tutte le procedure di attivazione siano adottate nel 2016, ad immediato ed integrale esaurimento delle risorse disponibili al lordo della riserva di efficacia, per finanziare i due hub ospedalieri di Pordenone e Trieste;

Ritenuto, pertanto, di mantenere nell'immediata disponibilità dell'Attività 3.1.b "Hub ospedalieri" l'intera dotazione finanziaria di 15 Milioni di euro, integralmente a valere su risorse POR, al fine di limitare progetti misti POR/PAR;

Ritenuto pertanto di non poter applicare il criterio di proporzionalità per la ripartizione della riserva di efficacia tra le Attività dell'Asse 3, assegnando all'Attività 3.1.a "Riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici di edilizia scolastica" in considerazione del suo peso finanziario all'interno dell'Asse, anche la quota astrattamente spettante all'attività 3.1.b, pari a 937.500 Euro, e coprendo la stessa contestualmente con risorse PAR di pari importo;

Considerata l'articolazione delle Attività dell'Asse 4, la loro limitata dimensione finanziaria, la natura integrata dei progetti da realizzare e il numero ridotto degli stessi che in caso di applicazione proporzionale della riserva genererebbe una molteplicità di progetti misti POR e PAR, rendendo meno efficace ed efficiente la gestione amministrativa degli stessi;

Ritenuto pertanto di non poter applicare il criterio di proporzionalità per la ripartizione della riserva di efficacia tra le Attività dell'Asse 4, assegnando pertanto l'intera riserva di efficacia, pari a 721.810 Euro, all'Attività 4.2.a, in considerazione del suo peso finanziario all'interno dell'Asse, coprendo la stessa con l'assegnazione di risorse PAR al fine di consentire sin da subito la disponibilità dell'intera dotazione finanziaria prevista, per un totale di 11.588.912 Euro, necessaria all'adozione degli atti amministrativi propedeutici alle procedure di attivazione con le Autorità urbane;

Richiamati i cronoprogrammi delle procedure di attivazione e la nota del Vice direttore centrale preposto all'Area Agenzia regionale per il lavoro prot. n. 11016 del 18 febbraio 2016 che, per l'Attività 2.1.a "Supporto alla nuova realtà imprenditoriale, grazie al percorso formativo svolto con IMPRENDERO", prevedono l'attivazione del relativo bando nel 2016 per l'intera dotazione finanziaria disponibile al netto della riserva di efficacia, pari a 9,36 Milioni di Euro;

Ritenuto di integrare le risorse disponibili per il bando dell'Attività 2.1.a "Supporto alla nuova realtà imprenditoriale, grazie al percorso formativo svolto con IMPRENDERO" al fine di coprire la riserva di efficacia e di assegnare ulteriori risorse per garantire un overbooking di progetti;

Rilevati, inoltre, i seguenti fabbisogni di risorse aggiuntive PAR sul Programma, finalizzati alla costituzione di overbooking:

- 500.000 Euro per l'Attività 5.2.a "Sostegno alle attività e alle strutture regionali mediante azioni di assistenza tecnica finalizzate al rafforzamento della governante del POR", al fine di attivare le risorse per le procedure di gara relative alla valutazione e alla strategia di comunicazione;
- 560.000 Euro per l'Attività 1.1.a "Acquisizione di servizi attraverso voucher", pari al 20% della dotazione finanziaria (2,8 Milioni di euro), per il finanziamento di progetti in overbooking vista al prossima emanazione del bando;

Ritenuto, pertanto, di ripartire le risorse PAR disponibili nel modo seguente:

- 560.000 Euro all'Attività 1.1.a "Acquisizione di servizi attraverso voucher";
- 1.280.690 Euro all'Attività 2.1.a "Supporto alla nuova realtà imprenditoriale";
- 937.500 Euro all'Attività 3.1.a "Riduzione consumi energia primaria negli edifici di edilizia scolastica";
- 721.810 Euro all'Attività 4.2.a "Favorire l'occupazione e lo sviluppo del tessuto imprenditoriale locale" – Comune di Trieste;
- 500.000 Euro all'Attività 5.2.a "Assistenza tecnica".

Considerato che il piano finanziario POR, di cui alla citata DGR n.1954/2015, destina una riserva delle risorse ad esigenze specifiche delle aree geografiche affette da svantaggi naturali o demografici, in particolare alle aree montane

(per 4,66 Milioni di euro) e alle cosiddette aree interne legate alla strategia nazionale per le aree interne dell'Accordo di Partenariato (per 6,34 Milioni di euro);

Ritenuto necessario sul piano finanziario POR degli assi 1 e 3, ripartire a livello di Attività/Direzione/Servizio attuatore la quota di riserva per le aree montane - fermo restando l'ammontare totale della riserva per le aree montane assegnata per Asse- demandando ad atto successivo il riparto della riserva per le aree interne, una volta concluso il processo di partenariato di programmazione delle risorse per le tre aree interne individuate con DGR n. 597 del 2 aprile 2015;

Ritenuto necessario, in particolare, ripartire la riserva per le aree montane dell'Asse 1, complessivamente pari a 1,51 Milioni di euro, solo tra le Attività 1.2, 1.3.a e 1.3.b, con criterio proporzionale, perché su dette Attività è concentrata la maggiore parte delle risorse dell'Asse e perché le stesse sono quelle che fin d'ora prevedono procedure di selezione comparative;

Considerato che l'Attività 3.1.b "Strutture socio sanitarie" prevede di intervenire con le risorse ordinarie del POR su tutte le strutture sociosanitarie per persone non autosufficienti ammissibili nell'area montana;

Ritenuto opportuno, pertanto, assegnare la riserva per le aree montane dell'Asse 3, complessivamente pari a 1,6 Milioni di euro, alla sola Attività 3.1.a "Riduzione consumi energia primarie negli edifici di edilizia scolastica, ;

Ritenuto necessario operare, rispetto alla DGR n.1954/2015, un arrotondamento nelle cifre decimali dell'assegnazione delle risorse alle Attività dell'Asse 4, per uniformità con il resto del piano finanziario e chiarezza di lettura;

Ritenuto, infine, di correggere il codice delle Attività dell'Asse 4 "Attivazione di servizi digitali collegati alle azioni specifiche delle Autorità urbane", erroneamente indicata nell'allegato 2 alla DGR n.1954/2015, che ora diviene "4.1.a" per ciascuna delle quattro Autorità urbane;

Ritenuto pertanto necessario, sulla base di quanto premesso, approvare il nuovo Piano finanziario POR secondo l'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Ritenuto inoltre opportuno che la Giunta regionale si riservi la facoltà di rideterminare la ripartizione delle risorse finanziarie fra le Azioni, Attività e Linee di intervento POR e PAR in relazione alla necessità di garantire una sana gestione finanziaria del programma e rispettare i target di spesa previsti dagli artt. 20, 21, 22, 86 e 136 del Regolamento (UE) 1303/2013, anche alla luce del meccanismo della riserva finanziaria, tenendo conto della tempistica prevista dalle Strutture attuatrici per l'avvio delle procedure di attivazione;

Su proposta dell'Assessore regionale alle attività produttive, turismo e cooperazione;

La Giunta regionale all'unanimità

Delibera

1. di approvare il Piano finanziario POR, secondo l'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare il piano finanziario POR al lordo della riserva di efficacia con la ripartizione della spesa pubblica totale nelle tre quote di partecipazione - FESR 50%, Stato 35%, Regione 15% - secondo l'allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di approvare il piano finanziario POR al netto della riserva di efficacia con la ripartizione della spesa pubblica totale nelle tre quote di partecipazione - FESR 50%, Stato 35%, Regione 15% - secondo l'allegato 3, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
4. di ripartire le risorse PAR di cui alla DGR n.1895/2015 secondo l'allegato 4, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
5. di riservarsi le opportune modifiche al piano finanziario POR e al riparto delle risorse PAR in relazione alla necessità di garantire una sana gestione finanziaria del programma e rispettare i target di spesa previsti dagli artt. 20, 21, 22, 86 e 136 del Regolamento (UE) 1303/2013, anche alla luce del meccanismo della riserva finanziaria, tenendo conto della tempistica prevista dalle Strutture attuatrici per l'avvio delle procedure di attivazione;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul BUR.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE